

Deliberazione originale del Consiglio comunale

N. 25 del Reg.	OGGETTO: Approvazione del regolamento tecnico, igienico sanitario per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani.-
Data 27.6.1977	

L'anno millenovecentosettantasette, il giorno ventisette del mese di giugno alle ore 19 e sessanta nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
Orsini Salvatore	si				
Santucci Aldo	si				
D'Agostino Bruno		si			
Gasbarro Gino	si				
Scarpitti Melania	si				
Riccio Oscar	si				
Taglienti Tommaso	si				
Balzano Glaucio	si				
Ricci Nicola	si				
Ricchiuto Domenico		si			
Gargano Siro Pietro	si				
Putaturo Wladimiro	si				
Catullo Romolo	si				
Buzzelli Luigi	si				
Di Carlo Maria Domenica	si				
Facchini Edoardo	si				
D'Angele Vincenzo	si				
Bruno Nicola	si				
Fiocca Roberto		si			
De Meis Ezio		si			

Assegnati n. 20

In carica n. 20

Presenti n. 16

Assenti n. 4

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Signor Orsini

Salvatore nella sua qualità di Sindaco - Assiste il Segretario Di Rocce

Pasquale - Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i

signori :

La seduta è pubblica.

L'Assessore Santucci Aldo, relatore dell'argomento, illustra al Consesso la necessità di approvare il regolamento tecnico, igienico sanitario inerente il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani.

Si passa poscia alla lettura dei singoli articoli del regolamento, debitamente adottati alle reali esigenze di questo Comune, come dal testo allegato alla presente e della quale forma parte integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO quanto innanzi precede;

VISTO ed esaminato il testo aggiornato del regolamento tecnico, igienico sanitario per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani costituito da n. 21 articoli ed allegato alla presente e della quale forma parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 131 del TULCP 5.2.1915, n. 148;

VISTA, altresì, la legge 20.3.1941, n. 366;

Con 16 voti favorevoli, resi per alzata di mano da altrettanti presenti e votanti;

D E L I B E R A :

-Di approvare, siccome approva, il regolamento per la disciplina tecnica sanitaria del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani costituito da numero ventuno articoli e che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera.-

°=°=°=°=°=

COMUNE DI _____ CASTEL DI SANGRO

Provincia di L'AQUILA

UFFICIO SANITA'

REGOLAMENTO COMUNALE

per la disciplina tecnico-sanitaria del servizio di
raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani

----- *** * *** -----

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE
N. 25 DEL 27.6.1977

Art. 1

NORME IGIENICO - SANITARIE

In applicazione del Regolamento per la istituzione della tassa sulla raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani deliberato in data odierna, verbale n. 26 si prescrive che, ai sensi dell'art. 14 della Legge 20 marzo 1941, n. 366, vengano osservate le norme igienico-sanitarie previste nel presente regolamento.

Art. 2

RIFIUTI SOLIDI URBANI

Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento, sono considerati rifiuti solidi urbani:

1. - le immondizie e i rifiuti delle aree pubbliche, o comunque, destinate, anche temporaneamente, ad uso pubblico (rifiuti esterni);
2. - le immondizie ed in genere, gli ordinari rifiuti di fabbricati a qualunque uso adibiti (rifiuti interni).

Art. 3

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il servizio disciplinato del presente regolamento ha particolarmente per oggetto:

1. - la pulizia delle vie e piazze pubbliche, di quelle private aperte al pubblico, degli spazi aperti in genere, nonchè di ogni altro sito che venisse eventualmente aperto al pubblico transito;
2. - la raccolta ed il trasporto delle immondizie, dei rifiuti e detriti di qualsiasi natura provenienti dalla pulizia delle vie e piazze pubbliche o aperte al pubblico e di quelli provenienti dagli stabilimenti industriali (limitatamente ai soli rifiuti non industriali), dalle case private, alberghi, pensioni, ecc.

E si intende esteso alle seguenti zone del Comune:

- 1 - Centro abitato e zone di espansione previste dal P.R.G.

10
SANGRO

SERVIZIO DI PULIZIA DELLE VIE, PIAZZE
ED AREE PUBBLICHE

Art. 4

SERVIZIO DI PULIZIA

Il servizio di pulizia delle vie e piazze comprende:

1. - la spazzatura delle strade, marciapiedi, vicoli, luoghi di mercato e di ogni altra località aperta ed accessibile al pubblico, sia di proprietà privata che di proprietà pubblica;
2. - la pulizia delle chiaviche, delle vasche, delle fontane, delle ceditoie stradali e dei condotti della acqua piovana, nonchè la loro eventuale disostruzione;
3. - la rimozione e l'immediato trasporto delle carogne trovate sulle pubbliche vie o piazze;
4. - lo sterramento delle cunette nel centro abitato e il trasporto del terriccio e l'estirpazione delle erbe dalle vie e piazze.

Art. 5

ORARIO DEL SERVIZIO

Il servizio di pulizia di cui all'art. 4 deve essere iniziato al mattino presto, e la spazzatura generale delle strade deve essere ultimata prima delle 7 dal 1° aprile al 30 settembre, e prima delle ore 8 dal 1° ottobre al 31 marzo.

Un servizio di pulizia volante continuerà in tutte le località cittadine fino alle ore 19,30 dal 1° aprile al 30 settembre, e sino alle ore 18 dal 1° ottobre al 31 marzo.

Art. 6

CONTROLLO SUL SERVIZIO

Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani deve essere controllato dal Vigile Urbano e seguendo le disposizioni emanate dall'Assessore addetto, sentito l'Ufficiale Sanitario.

54820

SERVIZIO DI RITIRO A DOMICILIO
DELLE IMMONDIZIE DOMESTICHE

Art. 7

RITIRO E TRASPORTO GIORNALIERO

Il ritiro e trasporto delle immondizie domestiche e, in generale, degli ordinari rifiuti solidi dei fabbricati, sarà fatto tutti i giorni, salvo casi di forza maggiore, a cura del Comune per mezzo del personale comunale addetto o, in caso di necessità, con operai giornalieri.

Art. 8

RECIPIENTI PER LA RACCOLTA

I rifiuti interni dei centri di popolazione agglomerata devono essere raccolti e conservati fino al momento del trasporto, in modo da evitare qualsiasi dispersione.

A tale fine devono essere usati recipienti portatili, o buste in plastica ben chiuse all'estremità, da depositare negli appositi bidoni.

Art. 9

PREDISPOSIZIONE DEL RECIPIENTE

L'utente è tenuto a preparare all'ingresso del fabbricato il recipiente contenente le immondizie e i rifiuti solidi da trasportare.

Il raccoglitore provvederà a svuotare completamente il recipiente che lascerà sul posto dove era depositato.

Art. 10

DIVIETO DI ACCESSO ALL'ABITAZIONE

E' vietato ai raccoglitori di entrare nelle abitazioni private e nei locali da cui vengono ritirati i rifiuti.

Il Comune non assume alcuna responsabilità di qualsiasi genere, nel caso di inosservanza di tale divieto, salvo, beninteso, l'esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale dipendente del Comune.

Art. 11

ORARIO DEL RITIRO DELLE IMMONDIZIE

Il ritiro delle immondizie a domicilio deve essere eseguite dalle ore 7 alle ore 10 di tutti i giorni.

La Giunta Municipale può peraltro variare l'orario anzidetto in relazione alle esigenze del servizio e del decoro cittadino.

Art. 12

DIVIETO DI DEPOSITI TEMPORANEI

E' vietato gettare rifiuti interni ed effettuare temporanei depositi di essi nelle pubbliche vie e piazze, nei pubblici mercati coperti, nei terreni pubblici o privati e nei fiumi.

Art. 13

AREE SCOPERTE

Le aree scoperte entro i fabbricati, od interposte tra essi: come pure le strade praticabili di ogni genere, devono essere tenuti sgombri da ogni rifiuto a cura dei rispettivi proprietari, amministratori o conduttori.

Art. 14

RACCOLTA DEI RIFIUTI

La raccolta dei rifiuti solidi urbani deve essere eseguita in modo da evitare dispersioni, esalazioni od offesa al decoro cittadino.

A tale scopo, anche nel caso di gestione appaltata, i veicoli destinati al trasporto dei rifiuti stessi, devono essere riconosciuti adatti dall'Amministrazione Comunale sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario.

Art. 15

TRASPORTO DEI RIFIUTI

La sosta dei veicoli destinati al trasporto dei rifiuti urbani deve essere limitata al tempo strettamente necessario alle operazioni di raccolta e di riempimento.

Art. 16

DISTRUZIONE DEI RIFIUTI

Il Sindaco, per eccezionali contingenze di igiene pubblica, può ordinare o autorizzare, in determinati luoghi, la distruzione o l'incenerimento della totalità dei rifiuti urbani.

Art. 17

DEPOSITI PERMANENTI DEI RIFIUTI

I rifiuti solidi urbani dovranno essere trasportati fuori dell'abitato e depositati in luoghi adatti possibilmente recintati e previamente scelti dal Sindaco sentito l'Ufficiale Sanitario, e distanti almeno 500 metri dal più vicino centro di popolazione agglomerata.

Per il deposito dei rifiuti stessi, dovranno essere rispettate le norme vigenti per impedire la moltiplicazione e la disseminazione delle mosche.

I luoghi di deposito dei rifiuti solidi urbani devono essere scelti a norma dell'art. 24 della legge 20 marzo 1941, n. 366.

Art. 18

TUTELA DEL PERSONALE

Nello svolgimento di tutti i servizi contemplati dal presente regolamento dovranno essere rispettate tutte le condizioni di lavoro poste a tutela dei lavoratori nei confronti del personale addetto al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.



Il personale adibito alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani dovrà subire la vaccinazione antitiflica e antitetanica rese obbligatorie da disposizioni di legge. Il medesimo obbligo sussiste per i "richiami" vaccinali.

Art. 19

UNIFORME DEL PERSONALE

Al personale addetto al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani sarà fornita una uniforme, da indossare nelle sole ore di servizio e secondo le prescrizioni dello Ufficio Comunale.

Art. 20

LEGGE E ALTRI REGOLAMENTI

Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento, saranno osservate le norme dei regolamenti di igiene e di polizia urbana e le norme di legge regolanti la materia.

Art. 21

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Salvo che il fatto costituisca reato i trasgressori alle disposizioni del presente regolamento sono puniti con sanzione amministrativa nella misura indicata all'art. 106 della legge comunale e provinciale, T.U. 3 marzo 1934, n.383 modificata dalla legge 3 maggio 1967, n.317 e comunque non inferiore a L. 5.000, nè superiore a L. 20.000.

Per l'accertamento e la definizione amministrativa delle violazioni, si applicano le norme degli articoli 9 e successivi della succitata legge n.317.

E' abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con il presente regolamento.

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale in seduta del 27.6.1977 con verbale n. 25.



IL SINDACO



